



Andere gesetzliche Publikationen - Autres publications légales - Altre pubblicazioni legali

■ UNICA PUBBLICAZIONE

IMPOSTA PREVENTIVA - RICHIAMO

L'Amministrazione federale delle contribuzioni ricorda alle società di capitali e alle società cooperative domiciliate in Svizzera i seguenti punti:

Deposito dei conti:

In virtù delle disposizioni dell'ordinanza su l'imposta preventiva (OIPrev), le società di capitali e le società cooperative domiciliate in Svizzera sono tenute a consegnare **spontaneamente** all'Amministrazione federale delle contribuzioni, **nei 30 giorni successivi all'approvazione dei conti annuali**, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto delle perdite e dei profitti), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale e, in caso di distribuzione di utile, l'ammontare e la scadenza della ripartizione dello stesso, se:

- la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi ;
- dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile ;
- dall'esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile ;
- la società è tassata in base all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 1990 su l'imposta federale diretta o in base all'articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni ;
- la società ha fatto valere una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato.

Distribuzione di dividendi all'interno di un gruppo – procedura di notifica (nazionale o internazionale)

In virtù della legge e delle relative ordinanze, le società assoggettate all'imposta preventiva inviano "l'istanza per sostituire il pagamento dell'imposta preventiva mediante notifica", tramite i moduli 106 e/o 108, all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni successivi alla scadenza dei dividendi dichiarati con il modulo ufficiale (modulo 102, 103 o 110), allegando il conto annuale. Qualora il termine di 30 giorni per l'inoltro del modulo 106 e/o 108 non è rispettato, la domanda della procedura di notifica viene rifiutata e l'imposta preventiva deve essere pagata.

Comunicazione degli apporti di capitale

Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se la società di capitali o la società cooperativa li allibra su un conto separato del bilancio commerciale e comunica (per mezzo del modulo 170) ogni modifica di questo conto all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Se la società non adempie cumulativamente a queste condizioni, l'apporto in capitale non è accettato; ciò provoca l'imposizione della prestazione al momento del suddetto rimborso.

Berna, gennaio 2015

07228338

